

L'ATTIVITÀ DEL SANTO OFFICIO DELL'INQUISIZIONE NEL REGNO DI NAPOLI DAL 1734 AL 1762

(continua)

Abbiamo già detto avanti che molte curie non ubbidirono agli ordini regi del 1746. Infatti vi fu in questi anni attività di S. Ufficio, anche senza che vi fossero speciali tribunali per le cause di fede. Se ne ha notizia per varie diocesi, quali Potenza, Matera, Cosenza, Mileto, Salerno, Molfetta, Catanzaro, Troia e Lucera (1); esse però non furono le sole.

A Potenza il Vescovo don Carlo Paolati conservava ancora nel 1761 la pratica vietata, facendo strascinare i rei « nelle carceri sotterranee, senza causa, senz'ordine giudiziario, ma *ad modum belli*; e senza processo di sorta alcuna, avendo ridotte le carceri medesime con nuove invenzioni, più tetre, orride, ed oscure di qualunque carcere criminale del Regno, di modo che li secolari vedendo si fatta maniera di procedere a modo di S. Ufficio ne fecero ricorso, e richiamo per sì fatta, e non propriamente novità, come quelle che sono vietate dalla legge del Regno » (2).

A Matera, nel 1748, l'Arcivescovo chiese al Preside della Regia Udienza che gli fosse consegnato per breve tempo il preteso poligamo Agnello Montanaro per costituirlo e formarne il processo. Ma il Ministro per l'Ecclesiastico (Brancone), rispose di non potersi ciò accordare, come intempestivo, dovendosi, secondo gli ordini reali del 1746, darsi al Re prima della carcerazione il processo informativo: che pertanto l'Arcivescovo avrebbe ricevuto

(1) Vedi in Appendice il doc. 7.

(2) Memoriale del 21 novembre 1761, fatto dal processato D. Gennaro Cominelli di Potenza al Re. *Arch. Segr. Vaticano*. Nunziata di Napoli, n. 256, fgg. 297-303.

nelle sue carceri il reo, quando si fosse in quel modo proceduto. Non sappiamo come la questione sia finita; forse il processo non fu più fatto.

A Cosenza, Mileto e Sarno (1) gli Ordini continuarono a pubblicare editti in materie di S. Ufficio fino al 1762 (2), ricordando ai fedeli l'obbligo di denunciare alla Curia i delitti di fede.

A Molfetta, malgrado gli ordini reali del 1746, si fecero ancora processi « ad modum Sancti Officii », e quando questo non fu più possibile per il diretto intervento del Governo (3), si procedette fino al 1763, e forse ancora oltre, *ex informata conscientia* e senza la formale procedura dell'Inquisizione, sfuggendosi in tal modo alle regie prescrizioni senza venir meno in sostanza alla funzione del tribunale della fede (5), ma limitandosi nelle sen-

(1) «... il Vescovo di Sarno voleva addirittura che il S. Ufficio fosse ristabilito nel Regno. Con un suo editto egli espresse questo voto e fece quasi un appello agli altri ecclesiastici del napoletano, affinché quel voto divenisse realtà. Contro questo irrequieto il Governo fu severo: ordinò subito la revocazione dell'editto, e, in casa di diniego da parte del Vescovo, la sua estradizione dal Regno e la confisca della sua proprietà; e « frattanto esca di Napoli nè vi ritorni fino a che ha adempiuto i RR. Ordini ». A questo atteggiamento così reciso c'era poco da opporre, e forse anche da Roma dovè venire il consiglio di non attaccare di fronte, e piegare il dorso alla burrasca. Perciò il Vescovo, per non dare soddisfazione completa e, d'altra parte, per non incorrere nelle pene minacciate, modificò l'editto attenuandolo molto, e lo presentò all'approvazione governativa. Ma il Governo era sull'avviso e non si contentava, e poichè, su per giù, nella sostanza l'editto era lo stesso, ripetette le minacce del luglio precedente, e contemporaneamente decise di rinnovare la circolare del 31 dicembre 1746, che aboliva il Tribunale del S. Ufficio... il Vescovo di Sarno dopo aver tergiversato fino al marzo dell'anno successivo, dovette alla fine pesentare la sua ritrattazione, che fu esaminata in Segretetia dell'Ecclesiastico, e fatta stampare in forma di editto come quello incriminato. (Vedi M. VINCIGUERRA: *La reggenza Borbonica nella moralità di Ferdinando IV*, in *Arc. Stor. per le Province Napoletane*, Anno XLI p. 122, e sgg.)

(2) Vedi in appendice i documenti 15, 16, 17, 18.

(3) « Non ostante la dichiarazione da S. M. pubblicata mesi sono per impedire alle corti ecclesiastiche il procedere ad modum Sancti Officij, con tutto ciò ha avuto ardire Mons. Salerno Vescovo di Molfetta trasgredire il Real divieto; onde giustamente con dispaccio per secretaria di giurisdizione, è stato detto Vescovo chiamato a dar conto delle sue procedure a questa Corte, ed al di lui Vicario si è ordinato lo sfratto dal Regno ».

(A. S. Venezia — Senato Secreta — Dispacci dell'Ambasciatore venuto a Napoli, f. 135, 26 dicembre 1747, inedita).

(5) È importante un Real Rescritto riportato dal Gatta (I, II, LXL-4), nel quale, richiamandosi al processo segreto fatto dalla Curia di Molfetta contro

tenze a sole pene spirituali, per non urtare in inevitabili opposizioni.

Infine nel 1760, a Catanizaro, si era avuto un caso scandaloso (pratica illecita tra don Cesare Gironda e donna Giovanna Vivar) per quale, sempre *ex informata conscientia*, si fece ai rei divieto di Sacramenti (1).

Altro non siamo riusciti a sapere, perchè a questo riguardo gli archivi delle curie sono tuttora assolutamente chiusi. Se però da queste poche tracce è lecito trarre una deduzione logica, questa è nella premessa già detta, che la sostanziale funzione del S. Ufficio non fu stroncata del tutto dalla circolare del 1746, ma da un continuo e costante sforzo dei Ministri del Re che riuscirono a vincere ogni resistenza ed ogni tentativo degli ecclesiastici, palmo a palmo, con provvedimenti per ogni singola violazione della Polizia Ecclesiastica del Regno, senza transazione alcuna.

* * *

In tutto il periodo preso in esame vi furono nelle varie diocesi del Regno, esclusa quella di Napoli, molti processi, di cui ne conosciamo soltanto ventitre, cioè due per bestemmie, sei per miscredenza e pratiche carnali, tre per poligamia, due per sollecitazione *ad turpia* in confessione, uno per commercio di false reliquie e otto per delitti a noi sconosciuti. Non si nota nessun caso di eresia formale, nè di apostasia, nè di sacrilegio. In generale, possiamo dire che i casi sottoposti al S. Ufficio riguardarono tutti la condotta morale più che la fede religiosa; ci si trova insomma dinanzi a delitti che per l'Inquisizione avevano un valore secondario, se si eccettuino i casi di sollecitazione in confessione e quelli più importanti di miscredenza che spesso sconfinava nell'eresia formale. Se poi estendiamo l'osservazione a tutti i processi

il canonico D. Carlo Fraggiacomo e Giulia di Palo per pratica adulterina, finito con la sospensione *a Divinis* del primo e con l'interdizione dei Sacramenti alla donna e a sua madre, rea di lenocinio, il Marchese Cavalcati ordinava al Vescovo in nome del Re di prendere « giudiziaria informazione, secondo le leggi del Regno, ed a tenore degli ordini reali, e indi trasmettere il processo alla Maestà Sua, per osservarsi se sia formato a dovere, per poi procedere ordinariamente ».

(1) Vedi: GATTA, *op. cit.*, I (II), XLI, II. Anche in questo caso si diedero gli opportuni ordini perchè in appresso non si verificassero più simili irregolarità.

ricordati, compresi quelli di Napoli, su 34 casi, ne notiamo 6 di veemente sospetto di eresia, 6 per miscredenza e pratiche carnali, 4 per poligamia, 3 per sollecitazione, 2 per bestemmie, 2 per sortilegi, 1 per sacrilegio, 1 per apostasia, 1 per illecita celebrazione di Messa, 1 per commercio di reliquie false e 8 per delitti ignoti. In quanto alle persone dei rei, si contano 25 sacerdoti, 12 laici, 5 donne e 2 religiose. Abbondano dunque gli uomini e specialmente i sacerdoti; la cosa non fa meraviglia, qualora si tengano presenti le due cause che maggiormente influivano sulla moralità del clero, l'una inscindibile dall'altra, il numero stragrande di ecclesiastici quasi tutti ignoranti ed ineducati e le tristi condizioni economiche generali. La prima causa è però di gran lunga più importante, e fa meraviglia vedere l'autorità ecclesiastica perseguire quei suoi diretti dipendenti, la cui colpevole condotta era la inevitabile conseguenza della cattiva educazione impartita nei Seminari⁽¹⁾ e dell'ambiente corrotto in cui vivevano.

È notevole che di tutti costoro, la maggior parte furono liberati per ordine regio, per difetto di procedura, mentre si affermava dalla Corte che si voleva assolutamente la giusta ed esemplare punizione dei delitti di fede. Questo intervento dell'autorità statale, che si verificò già in altri tempi, assunse al presente un'importanza grandissima per la frequenza e la forza dei provvedimenti, essendo ormai ben definita la linea di condotta da tenere nella chiara visione del fine che si voleva raggiungere.

L'ostinazione dei Vescovi nella difesa dei tradizionali diritti della Chiesa è tuttavia ammirevole, se si considerano le avversità molteplici politiche e religiose che in questo tempo la Chiesa subiva. Fu questa una prova dell'accordo e dell'adesione della massima parte dell'alto clero alle pretese pontificie, che trovano il loro fondamento nella suprema potestà delle chiavi.

Ed è ancora da ricordare un altro particolare. Tanto la curia di Napoli che quelle delle altre diocesi, richieste dalla Corte dei processi di S. Ufficio, cercarono dapprima di non obbedire, ma costretti con le minacce di più forti economici provvedimenti, si piegarono al regio volere, non senza aver prima cercato di alte-

(1) Si sa infatti che i Seminari in genere funzionavano poco, e malamente. Così ci risulta in particolare per Molfetta, dove la disciplina dei chierici era quasi inesistente, potendo essi perfino andare in giro di notte, commettendo disonestà e disturbando la pace e l'ordine pubblico.

rare la forma degli atti processuali, per farvi scomparire il più che fosse possibile le caratteristiche della procedura inquisitoriale.

Naturalmente, il loro illecito tentativo fu vano, sia perchè non potettero far questo che parzialmente, sia per la più forte ragione che la struttura e la *soſtanza* dei processi non poteva mutarsi, essendo quella tipica delle cause di fede (1).

Inoltre, mentre le notizie ed i processi da noi riesumati riguardano soltanto nove diocesi, si sa che negli anni immediatamente precedenti al 1734, le curie di Taranto, Castellammare, Alessano, Chieti, Capua, Cosenza, Minervino, Benevento, Sorrento, Ischia e Trani, procedettero per cause di fede secondo la pratica del S. Ufficio (2). Non crediamo pertanto di errare pensando che esse continuarono anche dopo il 1734 ad attivare processi di fede per mezzo dell'apposito tribunale, senza arrendersi facilmente agli ordini della Corte. Un altro importante particolare sta nel fatto che ad alcuni ministri di S. Ufficio di diocesi importanti fu data delega anche per diocesi viciniori nelle quali per ragioni pratiche non era possibile l'esistenza di un tribunale della fede. In alcuni casi poi si verificò la preminenza del Ministro di Napoli sugli altri, in forza del suo ufficio di *Ministro generale dell'Inquisizione romana per il Regno di Napoli*.

Da tutto quanto si è detto, risulta che l'attività dell'inquisizione nel Regno fu veramente straordinaria. Confrontando i dati dei due secoli precedenti (3) con questi nostri, risulta un aumento quasi doppio nel numero dei processati, tale da giustificare i timori e l'universale risentimento dei napoletani; però non vi furono casi molto gravi, nè pene fortissime come in passato; una sola condanna d'immurazione si ebbe per il Nava e non fu neppure eseguita, per i noti fatti avvenuti, così che pare rimanesse impunito, malgrado che da tutti e dalla stessa Corte si detestassero i suoi gravi delitti. L'essere i tribunali della fede formati da sacerdoti del luogo, comportava naturalmente una più cauta e meno rigida osservanza delle norme canoniche nelle cause di fede e nell'azione informativa e di spionaggio dei ministri stessi. Il trapassare a forme meno rigorose era dunque già notevole nella gene-

(1) Vedi in appendice doc. 9 in relazione al doc. 13.

(2) Vedi: AMABILE, *op. cit.*, pp. 82, 83, 87.

(3) Vedi: AMABILE, *op. cit.* e G. M. MONTI, *Dal duecento al settecento*, I. T. E. A., Napoli, 1925.

rale tendenza delle curie; le regie disposizioni valsero tuttavia ad anticipare un evento che necessariamente si sarebbe prodotto per evoluzione della coscienza sociale, sebbene, come si è detto altrove, non nella forma e fino al punto cui condussero le riforme giurisdizionaliste attuate dalla Corte.

* * *

È noto che la prammatica del 29 dicembre 1746, nella quale il Re dette ordini precisi circa l'abolizione del S. Ufficio, non fu una novità, poichè non faceva che ripetere gli ordini precedenti e specialmente quelli dati nel 1709 e nel 1739. Quello che è nuovo è la precisione e la praticità dell'ordine, circa tutto ciò che di particolare vi era nel Sacro Tribunale, così da colpire questo « alle fondamenta », come dissero gli eletti della città di Napoli (1). Fu obbligato il vicario Cioffi e poi tutti gli altri del Regno, a *cassare* tutto « quello che in alcun modo, o nella pura apparenza o nella vera sostanza » riguardasse il tribunale della fede « e con ispecialità il Fiscale, il Mastrodatti, i Notari (dei quali in uno coi consultori e i famigliari furono richieste le patenti), il Suggerello particolare..., il Portiere, i giudici, i Consultori di tal Tribunale, la stanza nelle carceri chiamata del S. Ufficio... l'iscrizione *Sanctum Officium* intagliata in marmo sopra la porta principale delle stanze destinate all'uso dei sopradetti Officiali, e Subalterni del preteso Tribunale della Santa Fede ». Ma questa non fu che la parte materiale del provvedimento; ben più importante fu quella riguardante il potere di giurisdizione e la sua forma di attuazione. Si ordinò infatti alle curie di non procedere a citazione nè a carcerazione, se prima non avessero esibito al Re il processo informativo, e che quando, ottenuto il regio assenso, avessero attivato il processo giudiziale, non avrebbero dovuto pubblicare ed eseguire la sentenza, senza avere per la seconda volta esibito a S. Maestà il processo (2).

(1) Vedi: *Supplica della Deputazione contro il S. Ufficio del 16 gennaio 1747*. Arch. St. Municipale di Napoli. Mem. 5, n. 1551, fog. 150 e sgg.

(2) Il R. D. continuava coll'ingiungere, « che dandosi ai Rei la difesa, quando non abbia altro da attenderne il Fisco, la medesima Curia Arcivescovile non debba tenergli più nei criminali nè in altre carceri secrete, ma che debbano detti Rei stare in comune con tutti gli altri carcerati civili, e che abbiano la facoltà, come gli altri, di scrivere e parlare a chi vorranno, quando

Quest'ordine però ledeva moltissimo la giurisdizione ecclesiastica, rendendola quasi impossibile (1); il doppio controllo della Corte rappresentava, oltre che un indice di sfiducia, principalmente un atto di piena giurisdizione del potere laico in materia ecclesiastica, una menomazione dell'autonomia della Chiesa nel suo diritto positivo, e della sovranità stessa del Pontefice, e come tale non poteva dalla Chiesa permettersi (2). Tuttavia, essendo la lotta contro la sua giurisdizione fine comune della politica borbonica, la sua resistenza non poteva durare. Come sempre, la Chiesa cedette alla forza maggiore, accettando lo stato di fatto prima dello stato di diritto.

Il Re? Appena ebbe data la prammatica del 29 dicembre, la Deputazione dei nobili la fece stampare e divulgare, insieme alle altre deliberazioni prese contro il S. Ufficio; ma quest'atto fu da lui disapprovato (3) perchè non voleva inimicarsi più del necessario

e come lo desidereranno e lo chiederanno, senz'obbligo di ottenerne la licenza, agli quali Rei debba darsi un Avvocato da proporsi volta per volta in ciascuna occorrenza dalle SS. VV. (si tenga presente che il R. Dispaccio era diretto ai Deputati del S. Ufficio), e da approvarsi da S. Maestà, il quale avvocato dovrà usare tutta la diligenza ed attenzione nel loro patrocinio, affinchè restino i sopradetti Rei esenti da ogni loro dannoso pregiudizio. Finalmente, che in tutte le citazioni da farsi tanto per le cause di fede quando per qualsivoglia altra causa ordinaria... debba la menzionata Curia Arcivescovile esprimere la causa specifica del delitto, per la quale siensi spedite le dette citazioni ».

(1) Vedi in Appendice doc. 6.

(2) È utile a questo riguardo ricordare quanto il Nunzio scriveva al Cardinale Valenti, Segretario di Stato pontificio in data 7 gennaio 1747: « già nel termine prescritto nell'insinuazione della Corte ha la stessa Curia eseguito quello, che comportava la medesima insinuazione riguardante il presente... Per quello poi, che concerne la restrizione della Giurisdizione Ecclesiastica per i casi avvenire di costà ne attenderà lo Oracolo per sapere, come debba contenersi; giacchè non è stato possibile intavolare quà alcun negoziato per discorrere della recessione dalla pubblicata legge, comparando per ogni verso, che si rendeva assai difficile poterne sperare una sostanziale rinvocazione... ». (Arch. Seg. Vat., Nunziatura di Napoli, n. 222, fg. 24). Di importanza decisiva sono poi le parole del Papa che si leggono nella sua lettera all'Arcivescovo (25 novembre 1746), che non potrebbe concedersi il non procedere contro laici, « senza prima mostrare il processo e senza averne in ogni particolare caso il permesso ». (Vedi: AMABILE, *op. cit.*, vol. II, p. 94).

(3) Vedi in appendice il doc. 7. Il nostro documento vale a correggere quanto l'Amabile gratuitamente affermava, che i provvedimenti fossero stati stampati e divulgati « senza rumore, ma non senza saputa della Corte » (cfr. AMABILE, *op. cit.*, II, 103).

la Chiesa. Tuttavia i rappresentanti della città, che avevano ormai dimenticata la propria limitata funzione informativa e consultiva, forzavano con la loro condotta la volontà del Re e dei Ministri. Il popolo poi, non troppo bene informato della questione (1), fu sempre con i *paglietti* quando si trattò di applaudire e di protestare (2); sappiamo infatti, oltre i casi ricordati dall'Amabile, che essendosi recato il Re alla Chiesa del Carmine Maggiore nella domenica precedente al 3 gennaio, la Deputazione « gli fece riscuotere dal Minuto Popolo pubbliche acclamazioni, le quali però non furono — al dire del Nunzio — nè in gran numero nè di molta continuazione » (3). La nobiltà, non meno del popolo, si mostrò ligia al Re totalmente. Nessun appoggio restò dunque alla Chiesa, nè valsero le preghiere, le proteste e le ragioni più o meno buone addotte dal Nunzio e dal Cardinale Arcivescovo. Questi chiese insistentemente un colloquio col Re, ma pare che non gli fu accordato; esito non migliore riportò il Cardinale Landi, mandato dalla Santa Sede per derimere la controversia con un espediente concordatario. Secondo il Becattini e l'Amabile, egli non potè parlare con alcuno ufficialmente della questione, ma dai dispacci dell'Ambasciatore Veneto del 18 e 25 aprile 1747, sappiamo che potè parlare lungamente della cosa col ministro Fogliani, insieme col quale fu dal Re, e che non potè « conseguir cosa alcuna dei suoi negoziati, stante gl'impegni antecedentemente contratti da questa Maestà colla città »; impegni già tanto avanzati, che gli facevano ritenere opportuno « di non dover presentemente da essi recedere ». Da questo siamo indotti a credere che il Re non nutriva una personale contrarietà ai negoziati proposti, ed in questo ci rafferma lo stesso Ambasciatore Veneto, quando scrive che « avrebbe voluto il Cardinale trattare con il primo ministro di Stato tutto questo affare, ma avendo trovato, che voleva ingerirsi in esso per

(1) Vedi BECATTINI F., *op. cit.* (Ed. Galeazzi, Milano, 1797), p. 369.

(2) Il popolo, credendosi minacciato da un nuovo pericolo, quasi che si volesse porre *ex novo* il S. Ufficio, inscenò al Cardinale Arcivescovo una dimostrazione di protesta, con urli, fischi e minacce, un giorno che egli ritornava dalla campagna (cfr. BECATTINI, *op. cit.*, *loc. cit.*).

(3) Vedi in appendice doc. 6. Secondo l'ambasciatore Veneto, « ... fu tanto accettato questo procedere a tutti gli ordini di questa Città, che domenica scorsa portandosi detta Maestà secondo il solito a visitare la chiesa del Carmine, ne fu con pubbliche acclamazioni ringraziata ». (A. S. Venezia — Senato Secreta — Napoli, f. 135, 3 gennaio 1747).

commissione Regia (sic), il segretario della giurisdizione ecclesiastica dicesi abbia ricusato di passar oltre, non estendendosi a questo le sue commissioni » (1). Pertanto fu costretto a ripartire senza aver nulla conchiuso (2). In questa atmosfera di sfiducia verso la Chiesa e dal complesso degli atti e dei fatti (3) appare chiaro quanto in altro luogo si è detto, che la ragione del provvedimento reale fu essenzialmente politica. Se questa tuttavia fu la causa principale, altre ve ne furono, di ordine giuridico e sociale (4). Era convinzione comune dei giuristi di questo tempo che la giustizia non si potesse amministrare in quelle forme e con quelle particolarità di S. Ufficio. Troppe ingiustizie si ritenevano commesse da quel tribunale, ed inoltre non si riusciva ad evitarle, malgrado le leggi speciali. Vi era poi un'altra convinzione, che la più gran parte dei delitti riservati dalla Chiesa alla competenza dell'Inquisizione fossero di spettanza del Foro laico o misto. Perciò, ridotta a pochi casi la competenza delle curie in materia di fede, non si vedeva la portata effettiva della riforma e non la si riteneva grandemente lesiva della giurisdizione ecclesiastica. Infine si ammetteva che lo Stato, e per esso la Corte, potesse sempre intervenire dove vi fosse un interesse collettivo dei sudditi da tutelare; questo dell'Inquisizione è appunto un caso di legittimo

(1) A. S. Venezia — Senato Secreta — Dispacci Napoli, f. 135.

(2) La sua missione fu presa in burla, e non mancarono minacce alla sua persona. Il Re, che sapeva lo scopo della sua venuta a Napoli, preferì non trattare l'argomento, « non volendo perdere l'affetto del popolo tanto verso di lui bene intenzionato » (BECATTINI, *op. cit.*, ed. 1797, p. 370). In tutto si rilevò questo spirito assolutista, dinanzi al quale l'altrui sovranità non valeva nulla, nel territorio dello Stato. Noi però non lodiamo questo atteggiamento, come fa l'Amabile, essendo un disconoscimento di quelle elementari forme della comune cortesia internazionale, già allora vigenti; ed ancora perchè ci sembra strano, e diciamo pure contraddittorio, che un Re, che si diceva cattolico, si sia comportato tanto scorrettamente e prepotente verso una Potestà di cui per fede era suddito, e per diritto vassallo. Le teorie giurisdizionaliste eliminavano però ogni contraddizione.

(3) Per tutti i particolari del fatto da noi soltanto accennato, vedi Amabile, II, 88-112.

(4) Cause già da gran tempo conosciute, come rileva lo SCHIPA, *Il Regno di Napoli al tempo di Carlo Borbone*, Albrighi e Segati, Città di Castello, 1923, vol. I, p. 180: « Dal termine del Seicento e dai primi anni del nuovo secolo, le immunità del Clero, l'istituto del foro ecclesiastico erano additati dai nostri filosofi, dai nostri pensatori come causa delle violazioni della legge, del difetto di giustizia, del disordine sociale ».

intervento dello Stato (secondo il pensiero giurisdizionalista) in difesa del popolo. Ed ecco affiorare qui la ragione di ordine sociale. Dalle parole del principe Capece-Zurlo (1), del Valletta (2) e di altri (3) e dai documenti da noi trovati risulta che non si credeva all'utilità del tribunale della fede, che anzi era ritenuto, e lo era infatti, causa di disordini e d'inimicizie. Non si vedeva nel S. Officio se non quello che la sua attività dimostrava, un organo di persecuzione dei deboli e degl'ignoranti, di quelli cioè che meno potevano difendersi e che più meritavano la tutela sovrana. E questo non era completamente erroneo, perchè dal S. Officio si usarono sempre cautele e rispetto maggiore per i nobili che per i plebei, sia per la notevole infamia che colpiva l'inquisito sia per la vendetta che dai nobili più che dai popolani poteva temersi. In questa controversia però, gli uni per motivi ideali e di convenienza, gli altri per interesse diretto ed immediato, nobili e plebei, furono sempre uniti. Fu appunto questa unità di intenti che spinse la Corte alle riforme giurisdizionali che culminarono nella totale abolizione del S. Officio.

* * *

Le risoluzioni sovrane del 1746 furono eseguite dai regi, per quanto si potette, immediatamente. Non così per parte di coloro cui gli ordini erano diretti, secondo quanto abbiamo già detto. Furono pertanto necessarie, oltre ad una costante e rigida vigilanza da parte degli eletti (4) e dei regi ministri, anche altre leggi e Reali Dispacci, speciali e generali. Furono provvedimenti speciali quelli del 1748, 1750, 1760 e 1761, circa i delitti di poligamia, di pratiche carnali e di lascivia, e intorno al giuramento supplementario degli sposi (5); furono generali il real rescritto del 16 gen-

(1) « Breve raccolta di notizie che servir possono per i Deputati contro il S. Officio » (Ms. XLIX, Museo del R. Arch. di Stato di Napoli).

(2) Manoscritto della Biblioteca Oratoriana di Napoli, CCXXV, (col. II, 1, 11).

(3) Vedi oltre alle opere di Pietro Giannone, anche *Abusi della giurisdizione ecclesiastica sul Regno di Napoli*, di autore a noi ignoto, stampato a Venezia nel 1769.

(4) Ricordiamo che la Deputazione contro il S. Officio rimase in funzione fino al 1770.

(5) Vedi per questi reali rescritti: GATTA, *op. cit.*, e V. GILIBERTI, *Polizia Ecclesiastica del Regno delle Due Sicilie*, Azzolino, Napoli, 1845, pp. 163, 184, 205.

naio 1749 (circa le cause di fede degli ecclesiastici), quelli del 27 agosto 1757 e del 2 febbraio 1762 (1) diretti a tutte le curie del Regno, e l'importantissimo Real Dispaccio del 20 settembre 1761. Su questo (2) crediamo opportuno fermarci per brevi considerazioni. Ricorda l'Amabile che, salito al trono Ferdinando VI nel 1759, con la Reggenza, la Deputazione del S. Ufficio « domandò al nuovo Re la conferma esplicita e l'osservanza della Risoluzione Sovrana concernente il S. Ufficio; e il nuovo Re accolse la domanda, e volle pure, nel 1761, che ciò fosse notificato ai Deputati (8 agosto) con suo Dispaccio, e notificato agli Ordinarii (20 settembre), con la riproduzione della lettera circolare del Fraggiani » (3).

Osserviamo però che una correlazione sostanziale di causa ad effetto tra la domanda dei Deputati e la risposta del Re non è troppo evidente: perchè tra l'una e l'altra un intervallo di tempo di due anni? non ci è possibile dirne con certezza la ragione: pensiamo che essendo il Re un fanciullo, la Reggenza si sia preoccupata di osservare la posizione politica del Regno e le sue necessità, non trascurando del tutto le proteste e le recriminazioni del Clero e della S. Sede (4), come invece avevano fatto Carlo III

(1) Il primo circa il ricorso al Re, l'altro riguardante la somministrazione del braccio secolare per cause ecclesiastiche (vedi GILIBERTI, *op. cit.*, p. 203).

(2) Cfr. Bibl. Vitt. Em. Roma, vol. 202, 12, H, 9, p. 119: Lettera circolare ai Vescovi del 20 settembre 1761.

(3) Vedi AMABILE, *op. cit.*, II, 109.

(4) A conferma di questa opinione, ricordiamo quanto fu detto dal VINCIGUERRA, *op. cit.*, per il quale la vera causa del Real Dispaccio 20 settembre 1761 fu la controversia col Vescovo di Sarno, di cui si è già detto. Qui notiamo che la lentezza con cui si agì fu dovuta, oltre che alla ferma volontà del Governo di procedere legalmente, con memoriali tribunali e leggi, anche e non poco al fatto, che nel Consiglio di reggenza e quindi nel Governo non v'era una sola tendenza politica, ma due, facenti capo l'una al Tanucci, l'altra al Principe di S. Nicandro. Essendo ambidue di pari autorità, il Tanucci non potè con facilità e indipendenza svolgere la sua attività tendenzialmente dittatoriale. Rappresentante della borghesia e dell'aristocrazia colta, ebbe nel S. Nicandro « l'avversario pin fiero, più accanito » (Vinciguerra, XL, p. 576). Questi era di accordo con l'aristocrazia e con l'alto Clero, era Consigliere di reggenza, ed inoltre « Aio del Re, con tutti i vantaggi, il potere, le amicizie che da tale onore gli derivavano » (ibidem). Si comprende pertanto che, se resistenza vi fu in difesa delle pretese ecclesiastiche ancora esistenti, questa si dovette giovare del S. Nicandro e del suo partito. Si sa che il Clero, piegato ma non sconfitto completamente, lo appoggiò in blocco, riuscendo in qualche suo intento, quantunque in quegli anni 1761-1762 non potè far nulla in suo favore, essendo il partito tanucciano all'apice della sua potenza, « preponderante nel Governo, ri-

Borbone ed il suo governo (1). Siamo indotti a pensare così, dal fatto che, subito dopo i provvedimenti del 1761, la S. Sede protestò fortemente, ed è certo che anche prima essa conosceva la richiesta della Deputazione, attraverso le informazioni quasi quotidiane del Nunzio. Il testo del Reale Dispaccio del 20 settembre accenna tuttavia alle suppliche dei Deputati, che ne furono la pretesa ragione determinante (2), e, ricordata integralmente l'enciclica del 1746, prosegue prescrivendo la religiosa osservanza di essa, e soggiungendo « che benchè vegga la M. S. sempre più la necessità di dar riparo agli abusi, che la sperienza vuole, che si temano; non di meno degnandosi con la clementissima sua moderazione procedere lentamente al rimedio, si contenta, sino ad altro ordine, di rinnovare l'osservanza delle leggi del Regno circa le stampe: proibendo di imprimersi editti, o qualunque altra cosa dagli Arcivescovi dai Vescovi, e dagli altri Prelati del Regno, senza che ne proceda l'esamina, e la permissione della sua Regal Camera di S. Chiara ». Senza dubbio si accennava agli editti dei vescovi di Cosenza, Mileto e Sarno (3), ma con riferimento a qualsiasi stampa che in avvenire fosse per uscire dalle curie.

Questo complesso di leggi che davano l'ultimo colpo allo sgretolato edificio della giurisdizione criminale ecclesiastica, suscitarono

spettato dal popolo, temuto dal partito ecclesiastico e ben veduto in Ispagna » (XLI, p. 337).

(1) « Il Governo (di Carlo) non si curò delle querimonie e della riprovazione da qualunque parte venisse, e nemmeno le rilevò, sapendo bene che col rilevarle ne avrebbe accresciuta l'importanza... ». (AMABILE, *op. cit.*, II, 111).

(2) Prima di questo Real Dispaccio, già se n'era fatta la notificazione ai Deputati (Prammatica III dell'8 agosto), con l'espresso augusto ringraziamento per le loro incessanti cure « utili al pubblico, e di universal sommo applauso... nell'invigilare per la conservazione di quelle grazie, i privilegi accordati a questo Regno dai suoi passati Sovrani. per li quali non solo non si è permesso mai qui l'introduzione del tribunale del S. Officio, ma nemmeno si tollera il minimo discostamento, che nelle cause di fede facessero le Curie Ecclesiastiche dall'ordinario sentiero giudiziale, secondo il comune ricevuto diritto canonico. Coerentemente a questi principi il Re, non meno dei passati Monarchi, impegnato a mantenere l'universale tranquillità di questo Regno, volentieri ha inerito alle zelanti suppliche ... per l'esatta osservanza di quanto su questa materia fu ordinato dal Re Cattolico, suo genitore ». Si raccomandava infine ad essi di « sempre più, e con maggiore alacrità tener desto l'occhio della loro vigilanza, acciò le leggi pubbliche, le Grazie e i Privilegi del Regno in sì delicata materia non soffrissero la minima infrazione ». (Bib. Naz. di Roma, « Prammaticae » del Regno delle Due Sicilie).

(3) Vedi in appendice i documenti 15-18.

ancora più forte il risentimento pontificio; ma i richiami e le proteste di Roma riuscirono vani. A nulla valsero la raccomandazione fatta dal Papa al confessore del Re (1) ed il motuproprio del 14 settembre 1762 (2), nel quale, dopo aver rilevate le deplorevoli condizioni in cui era stata ridotta la Chiesa nel Regno di Napoli, Clemente XIII ammoniva il Re fanciullo a seguire la volontà della Chiesa, per emulare gli esempi dei suoi migliori predecessori. Non era il Re che governava, e la Reggenza era formata da uomini che per le loro convinzioni anticlericali e giurisdizionaliste, non tenevano in alcun conto la voce del Papa, considerandola anzi come quella di un nemico dello Stato.

Per la cura degli uomini a trar sempre il bene dal male, anche da questo reciproco danno ne venne fuori un bene; fu questo il nuovo orientamento dato alla Chiesa nella sua potestà e nella sua funzione giurisdizionale, ricondotta il più possibile alla purezza e alla semplicità primitiva, e massimamente negli evangelici confini del mondo dello spirito, da cui non avrebbe dovuto nè mai dovrebbe prevaricare. La controversia sull'Inquisizione ebbe infatti un effetto impreveduto e superiore al desiderato; in quanto non soltanto il tribunale della fede, ma anche quello per le cause comuni ricevette colpi non lievi, « onde tutto il Foro ecclesiastico declinò per non più alzarsi » (3).

Fu questo un bene alla società? Non è facile dirlo: certo, civilmente fu un bene, perchè rappresentò un ulteriore passo verso lo Stato moderno; non così religiosamente, perchè non secondaria era la funzione dell'Inquisizione nella difesa di quella ortodossia, che oggi tanto raramente si ritrova. Questo diciamo per coloro che di quel S. Ufficio videro solo il lato peggiore, senza scorgere la funzione spirituale cui esso adempiva o almeno non valutandola con competenza e giustizia. Da un punto di vista che potremmo dire di equilibrio o di economia sociale, ponderato l'utile religioso e i danni che dall'Inquisizione di qualsiasi forma traevansi, è doveroso però ritenere che la soppressione fu utile. Sotto l'aspetto giuridico infine la riforma fu un bene per i sudditi e per lo Stato;

(1) Vedi: Arch. Seg. Vaticano. Fondo Bolognetti, n. 316, f. 324. « Dilecto Filio Ioachimo de Osma Ordinis Minorum Sancti Francisci Regis Catholici Confessario Clemens PP. XIII ».

(2) Cfr. « Bullarii Romani Continuatio » (Collez. Barberi). Romae, 1835, Tomo II, p. 301.

(3) Cfr. AMABILE, II, 110.

per i primi, eliminando un pericolo, per il secondo, unificando il diritto e il potere giudiziario, col conseguente rafforzamento dell'autorità statale nei rapporti con i sudditi.

Non sarà inutile qui ricordare, sia pure con qualche riserva giustificata da quanto si è detto, il pensiero conclusivo dell'Amabile (1), secondo il quale il Governo « fu sempre rispettoso verso tutti e strettamente religioso (sic), ma severissimo coi trasgressori della legge, esigendo che i diritti dello Stato non fossero mai sconosciuti; ebbe cura di fare sparire anche materialmente i vessatigi della istituzione che si doveva seppellire, sapendo che essi mantengono sempre deste le speranze di un ritorno al passato; contò moltissimo sulla pertinacia degli ecclesiastici, stimandola una preziosa risorsa per vincerli compiutamente, il fatto mostrò che non aveva contato invano sopra di essa. Senza adombrarsi degli scoppi anche tumultuosi dei sentimenti pubblici, e senza lasciarsene imporre, curò massimamente... tenere in alto effettivamente il prestigio e l'autorità della monarchia illuminata, palladio sicuro in ogni maniera di lotte, sapendo che le vittorie grandi e durevoli può darle soltanto la monarchia rispettata e temuta, soprattutto temuta ».

* * *

Da quanto si è detto, possiamo in tal modo concludere: essere stata l'Inquisizione in tutte le diocesi e in diretta dipendenza di Roma, salvo una speciale preminenza del tribunale della fede di Napoli; aver sempre funzionato per tutto il Regno di Carlo Borbone *ed anche oltre*, malgrado i contrasti e le opposizioni dei Regi Ministri; aver sempre osservato le « Pratiche » usate dal S. Ufficio di Roma e principalmente il Sacro Arsenal del Masini e l'operà dell'Albizzi.

Diciamo inoltre che non crediamo di aver errato affermando che l'Inquisizione doveva sparire, ma che si fece male a stroncarla; questo appunto, che può sembrare ispirato ad un eccessivo formalismo, aveva per la Chiesa importanza sostanziale. Se la Chiesa è conservatrice, cioè ostinatamente attaccata alle tradizioni, non è però così refrattaria alle riforme del suo diritto positivo, come l'Amabile e in certo modo il Jemolo vogliono far credere. Per necessità storica essa avrebbe compreso quello di cui molti

(1) Cfr. AMABILE, II, 112.

ecclesiastici erano già convinti, che la sua giurisdizione criminale era nata e vissuta in ambiente medievale, e che con la fine di questo, contemporaneamente alle riforme civili e politiche, e specialmente giurisdizionali, anche quella veniva a perdere la sua ragion d'essere. « L'Inquisition — afferma il Vacandard (1) — ne s'explique et ne se justifie que par la mentalité de ceux qui représentaient le pouvoir civil et le pouvoir religieux au moyen âge, et par l'horreur que leur inspirait à tous le crime d'hérésie »; era quindi necessaria una giusta riforma del diritto ecclesiastico e dello stesso diritto canonico, in relazione coi principî nuovi dell'età moderna, primo tra gli altri quello della libertà di coscienza tutelata da una legislazione che si ispirasse al sano concetto della tolleranza religiosa. La Chiesa, che si è sempre piegata di fronte alle necessità sociali ed umane, che rappresentano una forza maggiore, non avrebbe persistito a lungo nella propria ostinazione; la sua resistenza era causata in genere dalla autonomia di pensiero e di giudizio dei suoi rappresentanti, i quali di solito guardavano alla realtà obbiettiva con occhio diverso da quello dei laici, preoccupati soprattutto di accertarsi della stabilità dei fenomeni e delle necessità sociali. Questa lentezza, che non nuoce nelle cose puramente spirituali, presenta tuttavia un pericolo sociale quando vi siano in gioco, come nel caso nostro, interessi materiali. In tal caso lo Stato deve intervenire, ma con giustizia prima che con forza, cercando di dimostrare e far valere le ragioni per le quali è necessaria la riforma. È vero che negli ultimi anni del secolo precedente si era tentato un accordo, e che questo per la reciproca ostinazione delle parti era fallito; ma ciò non autorizzava il Governo, *dopo quasi un cinquantennio*, ad agire unilateralmente pur nell'atmosfera concordataria creata dal trattato del 1741. Comunque, ammessi pure a giustificazione del Governo i principî dell'interesse supremo dello Stato, dell'urgenza e della necessità, non può scusarsi l'atteggiamento volutamente ostile tenuto verso il rappresentante pontificio, che era stato mandato apposta per comporre il dissidio con reciproca soddisfazione dei due poteri.

Quel che avvenne dopo non fu che opera di completamento, svolta dal Tanucci, con la cooperazione di Carlo de Marco Ministro dell'Ecclesiastico, e non senza il consenso di Carlo Borbone

(1) Vedi: VACANDARD E., *Inquisition*, in « Dictionnaire de Théologie Catholique », tomo VII, parte II, colonna 2066.

divenuto Re di Spagna, che pare non fosse alieno dall'ammettere ed appoggiare questo intensificarsi della politica laica. La quale politica non fu seguita soltanto per il territorio dell'antico Regno di Napoli, di cui solo ci siamo occupati, ma anche per la Sicilia e per altre isole, compresa Malta, che pur non dipendeva direttamente dal Re delle Due Sicilie, essendo direttamente sottoposta al Gran Maestro del Sacro Militare Ordine di Malta. Il maggior effetto si ebbe per la Sicilia, dove ancora vi era l'Inquisizione nella forma spagnuola, prima dipendente dall'Inquisizione di Spagna, poi dal Supremo Tribunale Inquisitoriale di Vienna, ed infine da Carlo Borbone d'accordo con Clemente XII resa indipendente ed elevata a Supremo Tribunale. Per il particolare isolamento della Sicilia in questo momento storico, per colpa principalmente del Governo, mentre nel Regno di Napoli la mentalità feudale scompariva per un « processo di distruzione teorica ed in parte effettiva di istituti medioevali » (1), in quell'isola il Medio Evo resisteva tenacemente con tutte le sue istituzioni caratteristiche, compresa l'Inquisizione, contro della quale non si erano opposti mai gli isolani, nè i governanti (2). Ma l'opera che la società non aveva compiuto, fu attuata nel breve volgere di sei mesi dal Vicerè Caracciolo. Anticlericale, miscredente, regalista intransigente (3) e imbevuto delle teorie illuministe, era deciso a romperla col passato per seguire la via dei tempi nuovi. Il suo primo importante atto di governo fu quello della abolizione del Tribunale dell'Inquisizione, seguendo l'impulso del suo spirito che non gli lasciava vedere chiaramente « il significato e il valore storico delle istituzioni cattoliche » (4). Certo, a fondamento dell'atto di soppressione (R. D. 27 marzo 1782), v'è la convinzione del Governo di Napoli della inutilità e pericolosità del S. Ufficio, secondo le idee che già nel Regno avevano trionfato, e in conseguenza degli eccessi commessi dai Tribunali Inquisitoriali del-

(1) Cfr. E. PONTIERI, *Il Vicerè Caracciolo e la soppressione del Tribunale del S. Ufficio di Sicilia*, Palermo, Boccone del Povero, 1928, p. 15.

(2) I quali anzi, prevedendo l'atto del Caracciolo, supplicarono il Re di non permettere tal cosa, essendo l'Inquisizione « un mezzo per opporsi alla corruzione dei costumi ed alla falsa dottrina ». Real Dispaccio 27 marzo 1782 abolitivo del S. Ufficio di Sicilia, in BECATTINI, *op. cit.*, 1784, p. 233.

(3) Per lui, i privilegi dei quali erano dotati i nobili e il Clero non erano altro che abusi, che la consuetudine e l'ignoranza avevano trasformato in diritti. (PONTIERI, *op. cit.*). In sostanza, la sua osservazione è identica a quella degli anticlericali napoletani.

(4) Cfr. PONTIERI, *op. cit.*, p. 16.

l'isola (1); ma il provvedimento inevitabile fu sollecitato dall'opera del Vicerè, così che il merito più grande va a lui attribuito.

Il valore del gesto, non privo di audacia perchè sostanzialmente riformatore del diritto ecclesiastico e canonico, fu attenuato agli occhi del popolo dal principio ripetutamente affermato dagli uomini di governo e di scienza, « che ciò che lo Stato combatteva, erano le tendenze temporali e le pretese giurisdizionali della Curia, non già la fede e la Chiesa cattolica, alla quale dicevano di appartenere Sovrani, Ministri e scrittori riformisti » (2).

Ma nell'ultimo cinquantennio l'attività del S. Ufficio di Sicilia era stata poco rilevante e limitata ai casi meno gravi, con pene non superiori alla immurazione e alla galera. Più attivo invece ci è parso il Tribunale dell'Inquisizione di Malta dipendente direttamente da Roma come quello di Napoli, ed anch'esso abolito sullo scorcio del secolo. Dallo spoglio dei volumi di lettere della Nunziatura di Napoli esistenti nell'Archivio Segreto Pontificio (3), risulta che l'invio di dispacci riguardanti materia di S. Ufficio dell'Inquisitore dell'isola al Supremo Tribunale di Roma, avveniva con una frequenza media di 15 giorni, per via segreta attraverso la Calabria e con la cooperazione del Nunzio di Napoli, che, ricevuti i pieghi, li rimetteva a Roma unitamente a quelli degli Inquisitori del Regno. Dall'intensità di tale corrispondenza, di cui purtroppo ci è impossibile conoscere il contenuto, appare a nostro avviso evidente la grande attività e l'importanza di quel Tribunale. Ma tanto su questo, quanto sull'Inquisizione di Sicilia, è necessario uno studio profondo che finora non è stato fatto, e che noi non abbiamo neppure tentato per non esulare dal compito che ci eravamo prefisso.

F. M. PONZETTI

(1) Ad evitare questi eccessi giurisdizionali, sempre di fatto verificatisi, il Governo era già intervenuto più volte con leggi e concordie, nel 1535, 1665 e 1732, senza tuttavia riuscire a porre un valido riparo alla sconfinata giurisdizione ed alla potenza del clero. (Cfr. V. GILIBERTI, *op. cit.*, p. 29 e sgg.).

(2) Cfr. PONTIERI, *op. cit.*, p. 33; SCADUTO F., *Stato e Chiesa nelle Due Sicilie*, Amenta, Palermo, 1887, p. 87-90.

(3) Vol. 192, 193, 194, 221, 256, 357, 359, 360, 363, 369. Vedi per documenti e processi del S. Ufficio di Malta i volumi 124-A, 124-B dell'Archivio Segreto Vaticano, ed inoltre nello stesso Archivio: Fondo Carpegna, vol. 164, fg. 345 e seg. Per la storia cfr. Biblioteca Apostolica Vaticana, Manoscritti Chigiani, n. 3091.

APPENDICE DOCUMENTARIA

DOCUMENTO I

(Lettera del Segretario di Stato Pontificio al Nunzio di Napoli, del 6 febbraio 1734, *Arch. Segr. Vaticano, Nunziatura di Napoli*, n. 357, fgg. 215, 216).

« È stato qui esaminato il contenuto dei fogli che V. S. trasmise con lettera dell' 11 dicembre p. p. contenente la nota causa del Sacerdote Gaetano Baratta, ritenuto nelle carceri di cotesto Sig. Cardinale Arcivescovo; e si è da nostro Signore determinato, che dall'E. S. venga il medesimo Sacerdote, per le cose contenute nella di lui spontanea comparsa, spedito coll'abiura *de vehementi*, e penitenze salutari, come *sponte comparente*; e quanto al restante sia dimesso dalle carceri, *firmiter remanente processu*; con che però al detto Sacerdote non si permette in avvenire l'ascoltare le *Confessioni Sacramentali*, e l'ingerirsi nella direzione delle anime; di tutta questa risolutinne dovrà V. S. ora informare segretamente Monsignor Vescovo di Avellino, con insinuargli che per l'avvenire non dia licenza al Sacerdote Baratta o di confessare, o di dirigere anime; e nella stessa occasione gli significherà, che *nella confezione del processo di questa causa, sono state dalla Curia commesse alcune irregolarità, attese le quali non potevasi giustamente procedere a pene maggiori contro del Reo, o ritenerlo più lungamente nelle carceri*; ma che se mai sopraggiungessero nuove denunce contro l'inquisito, egli non manchi di prenderle giuridicamente colla sua autorità ordinaria, e di darne avviso; che è quanto mi occorre in tal materia... ».

DOCUMENTO II

(Lettera del Vicario della Curia di Giovinazzo, del 7 maggio 1746, circa l'inquisito Donato Grassi di Terlizzi, *Arch. di Stato di Napoli, Real Giurisdizione*, n. 103).

« Da questo Sig. Governatore di Terlizzi il dì 5 del corrente maggio 1746 mi fu fatta insinuazione da parte di V. S. Ill. ma a ciò riferito avessi i motivi. e causa per il ricorso fatto da Donato Grassi di Terlizzi, e che non avessi dato passo alcuno, se prima non ricevessi altri suoi riscontri, secondo a voce mi disse il detto Sig. Governatore... Il dì 2 del prossimo passato mese

di aprile vi fu una denuncia di più persone di timorata coscienza, e da formale istanza del promotore Fiscale della Vescovil Curia della Real Chiesa di Giovinazzo, asserendo, che il detto Donato Grassi il dì 30 del caduto mese di marzo si-fè lecito in presenza di più persone in luogo detto Severito, biastemmare i morti di Cristo; che Cristo era di merda (con riserva) ed era meglio il diavolo che Cristo; ed altre indegne parole, che portarono orrore alle persone presenti, che erano civili, Sacerdoti e villani, con portarmi nota dei testimoni presenti, quando il detto Grassi proferì le dette orrende bestemmie. Per certificarmi della verità del fatto spedì la citazione *ad testes*, quale fu notificata personalmente al Sacerdote D. Giuseppangelo La Mura, Mag. Tommaso Taralli, Mag. Niccolò Fortunati, ed Angela Rosa Marinelli, quali due se ne esaminarono il dì 4 aprile, e due altri il dì 6, e concordemente depongono, che essendosi portati in detto luogo il Severito col detto Grassi, ed altre persone a fare una ricreazione, la sera quando dovevano ritornare in servizio, il detto Grassi disse a sua moglie che se ne ritornasse a piedi, e lui voleva andare a cavallo, ed infatti avviatosi per Terlizzi la moglie, questo senza timor di Dio, chiamò la moglie, che aspettasse, e poi proruppe nelle seguenti bestemmie, che io con tutta la ripugnanza dell'animo mio sono costretto a registrarle, ed acciocchè V. S. Ill.ma conosca col suo alto talento l'enormità delle medesime. *Malannaggia i morti suoi, e li morti di Cristo. Che Cristo di merda è questo. È meglio il diavolo che Cristo. Diavolo esci e pigliati l'anima mia.* A riserba però del sopradetto Taralli il quale dice aver inteso la prima e seconda bestemmia, non intese però quando il detto Grassi disse *è meglio il diavolo che Cristo*, poichè inorriditosi per le prime due bestemmie, facendosi le croci se ne fuggì. Provato quando aveva esposto il Promotore Fiscale con quattro testimoni giuridicamente esaminati, tre scribenti, ed una donna di onore e di stima; e perchè il fatto erasi divulgato per Terlizzi, tanto che ognuno diceva il bestemmiatore meritasse una Galea, e dubitando che io proceduto non avessi contro del detto Grassi, a ciò ch'era di giustizia, due timorati di Dio in sin dalla passata settimana ne fecero ricorso alla M. del Re N. S. (Dio guardi) cercando punirsi il bestemmiatore.

Il dì 18 del detto aprile si spedì da questa Curia Vescovile contro del Grassi la citazione *ad dicendum causam quare non debet puniri poenis canonicis*, a tenore di quanto prescrive il noto Concordato fra la S. Sede, e S. M. (Dio guardi) uel Cap. VI par. 5, ben noto a V. S. Ill.ma, quale fu personalmente notificata al detto Grassi; e quando credeva, che conosciuto avesse il suo misfatto, ed umiliato si fosse alla Chiesa, indurito vieppiù nel suo errore, si è reso contumace, e queste incessate (?) *iuris ordine servato*, furono contro del medesimo rilasciati, e pubblicati i ceduloni il dì 28 del caduto aprile, ed il medesimo Grassi tutto giorno si vede praticare per Terlizzi, illaqueando le anime dei fedeli, pubblicando, che V. S. Ill.ma ordinata ne avesse la lacera-

zione dei cedeloni; ma l'è stato risposto da persone, che essendo V. S. Ill.ma, un signore cattolico che zela l'onor di Dio, e della S. Fede, non potea ciò essere vero ».

(Segue dicendo essere stato il reo già punito più volte per bestemmie, e finisce dichiarandosi pronto a mostrare l'Originale processo).

DOCUMENTO III

(Lettera del Segretario di Stato Pontificio al Nunzio di Napoli, del 1. luglio 1746, *Arch. Seg. Vaticano, Nunziatura di Napoli*, n. 362, fg. 288).

« La notizia dataci da V. S. Ill.ma con una delle sue del 25 spirato circa il ricorso fatto alla Corte dal can. Maria d'Elia e da Paolo Neri contro il Vescovo di Treviso, ed il foglio annessovi sono stati d'ordine di N. S. comunicati alla Congregazione del S. Ufficio, ove i due ecclesiastici sono, come l'è noto, detenuti. Ci figuriamo, che il Prelato saprà così bene con le informazioni richiesteli render conto della sua integrità e giustizia, che forse non anderà più avanti un affare, di cui sembra singolare, che la Corte voglia michiarsi dopo aver inteso sì male il fatto dell'esibizione (?) secondo quello, che la S. V. Ill.ma ce ne scrisse li 17 del prossimo passato maggio. In ogni evento siamo certi che la di lei attenzione e zelo non ometterà d'invigillare, che non accada in questa pendenza nuova irregolarità maggiore della già occorsa nella remissione del memoriale al Tribunale Misto, di cui questa non doveva essere ispezione, massime dopo avere interessata la S. Sede dell'arresto dei fuggitivi.

P. s. - Sento da Mons. Assessore del S. Ufficio, che nella Congregazione siasi avuta intorno al consaputo ricorso di Mons. Vescovo di Treviso la stessa notizia, che V. S. Ill.ma ci ha comunicato. Resta ora, che il prelato sbrighi presto l'informazione ingiuntagli dalla Congregazione medesima per procedere alla risoluzione, che a lei ancora sarà partecipata ».

DOCUMENTO IV

(Copia di lettera scritta dal Cardinal Spinelli, Arcivescovo di Napoli alla S. R. M. del Re delle Due Sicilie il 6 novembre 1746, *Arch. Seg. Vaticano, Fondo Bolognetti*, n. 316, fg. 322).

« S. R. M. - Rendo alla M. V. umilissime grazie per essersi degnata di benignamente gradire la spontanea esibizione da me fatta dai tre processi compilati contro Agostino Nava, contro il Diacono D. Angelo Petriello, e contro Francesco Frascogna, e nel tempo stesso m'avanzo ad ossequiosamente rap-

presentarle d'aver con piacere sentito, che fussero dalla M. V., rimessi alla Camera Reale di S. Chiara. Conosceran quei dotti Ministri di V. M., che riferiranno senza dubbio essere i suddetti processi fatti colla sola autorità ordinaria, senza minima delegazione di Roma, e colla comunicazione dei costituiti e dei testimoni, che è quel tanto appunto, che onninamente si è sinora desiderato della Città; ed averan forse motivo di rappresentare alla M. V., che ben lontano dal dolersene dovrebbe anzi, questo Pubblico essermi non poco tenuto d'aver ceduto ad un punto, a cui niuno dei miei predecessori ha voluto mai cedere. Io lascio considerare alla mente sublime della M. V., se possa con giusto raziocinio da questo inferirsi, che io pensi ad introdurre il S. Ufficio, nel tempo stesso, che ne distruggo le basi fondamentali, e se possa esser vero, come anche s'è detto, che ne abbia avuto da Roma ordini premurosi. Tutto è falsissimo, Sire, anzi l'assicuro, che nè tutto il tempo del pontificato della S. M. di Clemente XII, nè nel presente il pontificato del regnante Sommo Pontefice, nè da essi, nè da alcuno dei Ministri, o da Tribunali di Roma mi è stato mai, o scritto o fatto parola direttamente o indirettamente per introdurre, o in tutto o in parte, qualunque anche remota specie di S. Ufficio in Napoli. Posso anche aggiungere senza timor di mentire, che non si sia neppur pensato, come certamente a me non è mai caduto in pensiero.

Io desidero, Sire, è vero, che si mantenga la purità della fede; ma lo desidero in quei termini, che comportano le massime del Paese, perchè so che la vera gloria di Dio non può andar disgiunta dalla pubblica quiete. Per questo ho aperta la strada dei processi fatti per la via ordinaria e pubblici, e quando ciò non ostante credesse la M. V. potesse da me farsi altra cosa per isgombrare qualunque minimo sospetto che potesse esser nato su processi già fatti, o potesse nascere in avvenire, non ha la M. V. che domandare, che sarà da me prontamente obbedita. Ripetendole in detta occasione quella, che dissi sino da principio ai Marchesi di Ruggiano, e Guindarro, Deputati del S. Ufficio, che tutto farò volentieri, soltanto che si lasci libero il corso alla giustizia, e non si impedisca il castico dei delinquenti. »

DOCUMENTO V

(Consulta della Real Camera di Santa Chiara del 19 dicembre 1746, *Biblioteca Nazionale di Napoli, Codice Mss.*, 179, ind. Padiglione).

« S. R. M. - Signore

... Col G.no in data de' quattro del passato mese di novembre si degna trasmettere quattro originali processi formati da questa Curia Arcivescovile,

in materie di fede, e due Memorie, una di questo Ecc.mo Cardinale Arcivescovo in cui asserisce aver fatto compilare tai processi dai suoi Ministri colla propria indipendente autorità ordinaria, e con tutte le pubbliche solennità giudiziarie, quando nei tempi passati non si è giammai a questi punti dai suoi antecessori ceduto; tutto che le istanze, e le querele dei Deputati del S. Ufficio si fossero sempre intorno a ciò aggirate, l'altra de' Deputati suddetti che espongono i ricorsi ad esso loro pervenuti da tre carcerati in detta Curia per ragioni di miscredenza, il primo dei quali si è il sacerdote D. Antonio Nava siciliano, chiuso in quella prigione da cinque anni, l'altro Francesco Frascogna d'anni tre, e il terzo il Diacono D. Angelo Petriello della Diocesi di Capua da alquanti mesi a questa parte, contro di cui per quanto si rappresenta, si è proceduto non già colla via ordinaria, e giudizj ordinari, come si procede nelle altre cause criminali, ma colla pratica, ed istruzioni del S. Ufficio, e per mezzo di Ministri per tal bisogno specialmente Deputati, dal che si scorge volersi tentare continue intraprese, e porre in esecuzione gli ecclesiastici l'ardente loro brama d'introdurre per qualunque via il Tribunale dell'Inquisizione in questo Regno giustamente da esso, e quasi da ogni cattolica missione aborrito, ed odiato, come quello, che niun ordine osservando si rende contrario alle divine, ed umane leggi; ed a tale oggetto supplicano la M. V. dar quegli ordini, che stimerà più propri, e convenienti al suo Real Servizio, all'osservanza dei privilegi a questa fedelissima Città benignamente confermati alla scienza degli amatissimi suoi sudditi, alla quiete di questa Capitale, ed universalmente di tutto il Regno, su di che ordina la M. V., che la Real Camera, con l'intervento del Delegato della Real Giurisdizione, facendosi carico dell'esposto in entrambe le memorie, ed esaminando con la dovuta serietà, e riflessione i mentovati processi, se sian compilati per via ordinaria, e secondo le leggi del Regno informi distintamente col suo parere.

Con l'altro dispaccio in data de' 17 del passato mese di novembre rimette V. M. la lettera del Cardinale Arcivescovo relativa ai suddetti processi, ...[il nostro documento 5]... ed a tal proposito prescrive V. M., che questa lettera si tenga presente nell'informo già ordinato.

In oltre con altri dispacci si compiaccia V. M. indirizzare alla Real Camera altre rappresentazioni de' suddetti Deputati, in cui deducono varie loro pretese così circa il permettersi di parlare con i rei ed osservare i ramentati processi, come circa il doversi trasportare i medesimi inquisiti in un Castello di questa Dominante, affin d'ottenere costoro la libertà di dire quanto ad essi convenga per la necessaria lor difesa, non permettendosi ciò fare nelle Carceri Arcivescovili, ove presentemente si ritrovano; ... essa Real Camera ha con tutta minuta ed esatta diligenza esaminato i suddetti quattro processi, per vedere in che forma siano stati formati; al qual'effetto si ha l'onore di umilmente rappresentare alla M. V. che due processi riguardano il sacerdote don An-

tonio Nava Siciliano fortemente indiziato, e poi spontaneamente confesso di reiterati delitti di eresia, ed apostasia, per cui dopo l'abiura pubblica dei suoi reati fatta nel Palazzo Arcivescovile durante l'ottava di S. Gennaro nel passato settembre, e dopo cinque anni, e più mesi di carcere trovasi egli condannato ad irremissibile carcere perpetuo col termine di ammurarsi e all'adempimento di varie penitenze spirituali. E di questi due processi il 2. è tutto compilato ad istanza dell'Avvocato Fiscale delle cause di Fede dal d'Attiparte delle med. Cause distinto affatto da quello della Curia, da cui erasi il primo compilato contro lo stesso Reo.

Il terzo appartiene al laico Francesco Frascogna del Casale di Mugnano, supposto Reo di molte proposizioni ereticali, e manifestanti ateismo, per cui trovandosi egli senza precedenti legittime pruove, d'ordine della M. V. per la Segreteria di Stato del Marchese Tanucci sin dal dicembre 1743 rimesso, e detenuto nelle Carceri della Curia Arcivescovile, si è contro di lui fabbricato un tal processo, ad istanza dello stesso Fiscale delle cause di Fede del medesimo d'atti parte di tali cause, ma fattasi la pubblicazione di quello non si è proceduto ad altri atti.

E finalmente il 4. fabbricato eziandio come il precedente riguarda il Diacono Angelo Petriello della Diocesi di Cagna denunciato, ed inquisito Reo di aver celebrato Messa in questa città il di 24 del passato luglio non essendo Sacerdote, il quale processo ritrovasi nei termini delle difese da farsi dal Reo.

Dalla vista, ed esame di tali processi chiaramente apparisce l'irregolarità loro, ed il non essersi quelli certamente fatti colla via interamente ordinaria, secondo l'espresso tenore della grazia di cui questo Regno deve godere in tali cause alla Santa Fede appartenenti. E prima di farsi a V. M. presenti le speciali processure di via ordinaria, contenute nei menzionati processi, ha stimato la Real Camera di far palese a V. M. un grave abuso apparente da' medesimi, e molto pregiudiziale alla Real Giurisdizione, come si è quello praticato in tutti questi atti della Curia Arcivescovile (per cui vi è forte dubbio si pratici lo stesso in tutte le cause ordinarie) con citare i testimonij laici a comparire nella med. ma sotto pena di scomunica per ivi deporre generalmente sempre *his, de quibus fuerint interrogati* senza esprimersi nella citazione veruna causa per cui sono citati a fare testimonianza. Certamente questo abuso ha bisogno di un opportuno rimedio, poichè altrimenti la Curia Ecclesiastica, la quale ha una giurisdizione limitata, e ristretta sopra dei laici per le sole cause al di lei foro spettanti, verrebbe ad esercitarla indistintamente al pari dell'ordinaria, e piena del magistrato laico, ed in pregiudizio di questo la medesima potrebbe talvolta i laici astringere a far testimonianze in cause al foro Ecclesiastico non appartenenti...

Quindi per tanti evidenti riscontri apparendo l'idea dei Ministri della Curia Arcivescovile di voler tuttavia in parte almeno, ed in parte la più sostanziale

ritenere il Tribunale del S. Ufficio, distinto dalla Curia, senza punto curarsi delle ultime grazie del Regno accordate sulla maniera di trattar le cause di Fede, non è da meravigliarsi, che di una siffatta loro massima siansi anche date le ultime prove così nell'istanza fiscale proposta ove non si mostra ritegno di appoggiarla sulla dottrina e pratica dell'inquisizione, citandosi gli autori particolari su questa materia, quali sono Eimerico, il Cardinale Albizio, che è il libro più favorito dell'Inquisitori, e che si consegna ad ogni Cardinale che viene scelto per la Congregazione del S. Ufficio di Roma. Come ancora si vede nella sentenza condannatoria del sacerdote D. Antonio Nava. Ella si vede con troppa franchezza, e senza la minima riserva, trascritta di parola in parola dal Sacro Arsenale, e pratica del S. Ufficio stampata in Roma, secondo la forma in detto libro distesa per gli eretici formali non relassi, e penitenti (fg. 337 e seg.), ... nel resto del processo si è ritenuto il modo, la forma e lo stile del Tribunale del S. Ufficio, che abbastanza fan conoscere nulla essersi praticato di quello che la via ordinaria osserva e prescrive; ma in tutto essersi eseguito quel che il Sacro Arsenale nella regola 195 espressamente avvertisce, che i Vescovi nel fare e conoscere le cause di fede debbono tenere lo stile, che in simili azioni adoperano gli Inquisitori, quello appunto che si confessa dal medesimo Notaro del nostro Tribunale della S. Fede essersi puntualmente adempito secondo l'inveterato stile di questo Tribunale della S. Fede come apparisce dal foglio 55 del processo Frascogna e lo stesso anche si asserisce dall'Avvocato Fiscale, il quale al foglio 35 fa istanza che il Frascogna durante le difese si ponga nelle carceri secrete *secundum stilum tribunalium Sanctae Fidei*, laddove l'antico unanime e costante dettame della Nazione è stato sempre in escludere ogni altra maniera straordinaria, nella quale tutte le sollemnità degli altri giudizi non si osservassero... (segue l'editto di Carlo III di Borbone). Nè in vietare solamente questo difetto della pubblica azione dei testimoni consiste la grazia conceduta al Regno nelle cause di Fede. Per la grazia si vieta in dette cause qualunque atto, che sia differente da ciò che si pratica in tutte le cause criminali ordinarie del foro ecclesiastico, e conseguentemente per non contravvenire alla grazia niente può farsi dagli Ordinari nelle cause di Fede che sia in minima cosa discordante dalla processura delle altre cause, e tutto ciò che diversamente dalle altre ordinarie si faccia, non può aver mai sussistenza, e devesi riputar come attentato, dichiararsi nullo, purchè contrario ed offensivo delle pubbliche leggi del Regno. Essendo dunque così, come potrà mai sostenere la Curia Arcivescovile di aver ella proceduto a tenor della grazia per la via ordinaria contro dei menzionati rei quando nei processi da lei fatti si veggono tanti atti nelle cause ordinarie non praticati, e propri dell'Inquisizione del S. Ufficio, come potrà ella dire mai con verità procedersi nelle cause di Fede per via ordinaria, come si pratica in tutte le altre cause criminali ordinarie, quando prescrivendo da detti menzionati tiene per le cause di Fede un Tribunale di-

stinto dalla Curia con i suoi particolari e distinti ufficiali, stanza distinta nelle carceri, distinto suggello, spettacolo, ossia atto di Fede, Abitello in Spagna detto San Benito, e tutti gli orrendi apparati della formidabile Inquisizione. Non è già però, che questo Tribunale sia ora novellamente piantato, egli è lo stesso antico Tribunale del S. Ufficio, che a dispetto delle tante sue clamorose espulsioni e delle grazie ottenute si è pure tenuto qui in occulto sotto varie forme mascherato, e come in agguato, attendendo le favorevoli occasioni da prodursi un giorno e svelatamente stabilirsi. ...Per quanto siasi nei trascorsi tempi la potestà politica vigorosamente affaticata ad impedire qualunque passo e novità del cauto operar degli ecclesiastici à ricevuto sempre specioso pretesto in tali esibizioni sicure promesse in apparenza, che poi negli effetti, e per le nuove insorte occasioni si è veduto altro non essere stato, che vana pompa di parole, niente corrispondenti all'interna ostinazione di non ceder mai a questo punto, e godere il beneficio del tempo; supponendo, che se qualche volta è loro contraria, possa poi per la varietà delle umane vicende bene spesso riuscire ad essi favorevole. Intanto altre di queste risoluzioni debbono riguardare il passato, altre l'avvenire; emendando le prime i commessi errori, e disordini nella processura contra i suddetti Rei di miscredenza e fissando le seconde il certo e determinato sistema del come debbonsi queste cause in appresso trattare. E cominciando a parlare delle prime, converrebbe, tra queste, prendersi la M. V. il solito economico espediente di dar lo sfratto dal Regno a tutti i ministri e subalterni di questo preteso Tribunale della S. Fede, come poco conoscenti dell'obbligo verso la Patria, perturbatori della pubblica quiete e violatori delle grazie, e privilegi con tanta premura richiesti e con tanta benevolenza conceduti a questa città e Regno, ...Se stimerà la M. V. tralasciare questo espediente economico giudicando la real clemenza essere pur troppo necessaria, degnarsi la M. V. ordinare, che i su detti tre processi, tanto disordinatamente fabbricati, come testè si è fatto palese, non s'abbiano a restituire a la curia Arcivescovile, ma ritenersi e seppellirsi, siccome coi simili si è praticato, in una perpetua oblivione presso il Regio Archivio della Real Giurisdizione. E poichè quanto nelle suddette cause dell' inquisizioni del Nava, Frascogna e Petriello si è operato a riserva di alcuni atti esistenti nel primo processo del Nava, tutto è nullo, insussistente, e pernicioso, come contra le pubbliche leggi del Regno, e gli si è di mestieri, che per purgarsi gli attentati, riducansi tutte le cose allo stato loro pristino, ed a tal oggetto si potrà compiacere il suo real animo di far sentire alla Curia Arcivescovile per mezzo del suo Delegato della Real Giurisdizione, che subito restituisca nel Regio Arsenale il nominato Francesco Frascogna, ed il Diacono D. Angelo Petriello all'Arcivescovo di Capua da cui carcerato l'ha ricevuto, ritenendosi solamente il sacerdote D. Antonio Nava che sta sottoposto alla sua giurisdizione; contro dei quali rei potendo, e volendo in appresso procedere, abbia ad osservare esattamente

le cose che in avvenire si dovranno per la retta, ed inviolata processura ordinaria praticare. In oltre farle ben anche sentire, che debba prontamente abolire tutto ciò, che in alcun modo, o nella pura apparenza, o nella vera sostanza, riguarda, sia antico sia novello Tribunale della S. Fede in essa Curia esistente. (Seguono le prescrizioni particolari)... Per quel che sia l'avvenire egli è d'uopo che si serva V. M. se così sie di suo real gradimento far sentire parimenti alla suddetta curia Arcivescovile, come a tutte le Curie ordinarie del Regno non solamente per regola generale, ma anche per togliere ogni ombra di sospetto ai nazionali, ed in conseguenza per stabile sicurezza degli animi di tutti per l'essenzial servizio di Dio, e per lo decoro più esemplare della Santa Religione tenere questo costante metodo e tenere.

Primo, che a riguardo degli ecclesiastici siano secolari o regolari inquisiti di eresia o pure di leggero o di veemente sospetto della medesima, come altresì a riguardo dei laici nel solo reato di eresia, o di altro delitto della privata cognizione della sola potestà ecclesiastica sopra di laici a tenore del capo VI dell'ultimo concordato la Curia ordinaria suddetta non debba procedere nè a citazione, nè a carcerazione dell'inquisito ecclesiastico o laico, nè a promulgazione di sentenza senza la precedente duplicata esibizione dei processi da farsi alla M. V. una volta dopo l'informativo fiscale, ed indi ottenuto il Real permesso dopo fatta la sentenza, prima però di pubblicarla, ed eseguirla, per osservarsi se vi sia irregolarità di procedere, che è quello che si pretende unitamente impedire si comprendono in questa insinuazione indifferentemente tutti gli ecclesiastici siano regolari, o secolari, perchè la grazia fatta al Regno abbracciando tutti, laici ed ecclesiastici, che siano, perchè tutti vassalli di V. M., e perciò tutti egualmente degni della paterna sua superior protezione debbono nella medesima forma esser sollevati dalle oppressioni, nel caso vengano a soffrirle da' Prelati: che sarebbe ora una aperta contraddizione non voler tollerar il S. Officio per i soli laici, e permetterle poi per gli ecclesiastici, che sono più esposti ai laccioli di queeto Tribunale, onde resterebbe aperta la stessa strada per insidiare la tranquillità e la sicurezza del dominio, se non in tutto almeno in qualche parte che riguarda le persone ecclesiastiche. (Segue determinando come debba d'ora innanzi procedersi).

DOCUMENTO VI

(Lettera del Nunzio di Napoli al Segretario di Stato Pontificio, del 3 gennaio 1747, *Arch. Segr. Vaticano, Nunziatura Napoli*, n. 222, fg. 4).

«... le accludo anche la lettera del Segretario di Stato ecclesiastico scritta a questa Deputazione dei nobili detta del S. Officio (i quali facendo attual-

mente scrivere un Avvocato in tal materia per conservarne la memoria nel loro Archivio di tutto il presente successo penseranno forse di poi dar parimenti alle stampe la risoluzione di tale affare) la qual Deputazione ha fatto di già alla Corte nelle debite forme il suo ringraziamento; et in occasione, che questa M. si portò nella domenica scorsa alla solita devozione nella Chiesa del Carmine Maggiore, gli fece riscuotere dal minuto popolo acclamazioni pubbliche, le quali però non furono, (per quanto ho potuto sapere) nè in gran numero, nè di molta continuazione. Riferì ancora nel foglio annesso alla divisata mia, che tanto alli due canonici Ruggiero, e Giordano esiliati (l'ultimo dei quali con tutta la di lui avanzata età non ha potuto ottener la grazia di andar a Benevento; onde si incamminerà egli ancora a cotesta volta) che agli altri Ministri, che avevano servito il Tribunale della Fede, si facesse notamento, che non fosse concesso il Regio Exequatur, se venissero promossi a Vescovadi; et ora sento, che tale annotazione sia per ogni provvista ecclesiastica, che ottener potessero, quantunque tal punto non l'abbia potuto appurare rispetto a questa seconda parte, tenendolo con grande gelosia. Ho udito similmente, che quando avranno la risposta, che la Curia Arcivescovile persista a non voler accettare, come costantemente dimostra, tali providenze, siasi già pensato a dare lo sfratto ad altri Ministri di quella Curia, i quali abbiano potuto avere anche remota ingerenza in detto Tribunale. Non si è tralasciato frattanto dal zelo del Signor Cardinale Arcivescovo, per non mancar fino all'ultimo di far dal suo canto ogni prova a conciliar la pace, di esplorare, se la M. E. volesse degnarsi di nuovamente sertire le ragioni della Chiesa; ma è stato costantemente risposto, essere impossibile di rimuover l'animo reale dalla determinazione già presa; onde poteva l'E. S. appigliarsi a quelle risoluzioni, che gli avrebbe dettate la propria prudenza (benchè siasi già divulgato, con il detto Porporato sia risolutissimo di supplicar Sua Beatitudine ad accettar la dimissione di questa Chiesa piuttosto che far soggiacere l'Immunità Ecclesiastica a sì grave piaga) non ostante che il maggior reclamo degli istessi Ecclesiastici consista, non solamente in aver voluto questi Regi Tribunali allontanare ogni sospetto d'inquisizione, ma levare anche totalmente il libero esercizio della Giurisdizione agli Ordinari in materia di fede, che con tal nuovo gioco si rende impossibile ad amministrare, dopo che il giurato concordato l'avea espressamente convenuto; dove che il detto nuovo sistema toglie ancora affatto agli stessi Ordinari di poter amministrare la giustizia negli altri titoli di delitti, convenuti parimenti nel Capitolo VI del nominato Concordato. Al qual tutto devo anche aggiungere, che per quanto a me pare, e secondo li lumi che ho cercato di avere, questa Corte dimostra di aver operato e voler operare in tal negozio con ogni fermezza, e ciò similmente lo deduco, perchè mi consta, che il Signor Marchese Fogliani cercò di persuadere prima della decisione il Signor Marchese Branconi ad essere più mite nei sentimenti; e Monsignore Confes-

sore del Re ne abbia parlato più di una volta alla M. S., la quale da sè prese la soluzione nel Consiglio di Stato dello scritto sfratto, a cui gli stessi Consiglieri sembrava, che non concorressero; e avendo voluto alcuni di loro spiegarsi, che le prese risoluzioni erano diametralmente opposte al Concordato..... persistesse non di meno la M. S. nei propri sentimenti ».

DOCUMENTO VII

(Lettera del Nunzio di Napoli al Segretario di Stato Pontificio, del 21 gennaio 1747, *Arch. Seg. Vaticano, Nunziatura Napoli*, n. 222, fg. 34).

« La Deputazione del S. Ufficio è andata nuovamente in corpo dal Re per ottenere la libertà di un certo di nome Vassallo... Il Signor Marchese Branconi poi ha dimostrato di essersi disapprovato da S. M. che la Città abbia fatto imprimere nei presenti frangenti le note risoluzioni, copia delle quali acclusi a V. E. Similmente tanto il rimesso carcerato di Capua, che gli altri due rimasti in queste carceri arcivescovili hanno dato supplica al Re, che dalle dette Curie non si erano peranco ricominciate le loro inquisizioni, facendo istanza di essere spediti: nel qual ricorso vi è il fine d'indurre la medesima Curia a porre in esecuzione le emanate insinuazioni; e per anche i Regi non hanno data provvidenza a tali ricorsi; et in caso, che facessero nuove insinuazioni alle prefate Curie, queste frattanto risponderanno, che mancandogli gli originali processi, e le nuove denuncie, non sanno come ricominciare la costruzione di questi. Sono stato però nuovamente accertato, che i Regi Ministri seguitano le inquisizioni per il Regno, a fin di sapere se i Vescovi hanno proceduto con alcuna formalità di S. Ufficio e specialmente contro li Vescovi di Troia, impulato particolarmente di tal cosa, di Cassano, e Lucera, il quale ha presentemente un caso di poligamia. Alcuni di questi con *molti altri Vescovi*, seguitano ad interrogarmi come devono regolarsi in sì delicata materia, et io non so, chè replicargli sino che non mi giunga il particolare oracolo di V. E., che in tali difficoltose circostanze mi sarebbe più che necessario. Molti Vescovi già hanno risposto alla lettera regia con accusargli meramente la ricevuta senza alcun altra individuazione: e perchè li Regi Ministri non vedevano tali risposte, benchè in questa settimana ne siano capitate molte del sopra-detto tenore, si erano già cominciati ad allarmare, e pensare al riparo... ».

DOCUMENTO VIII

(Lellera del Nunzio di Napoli al Segretario di Stato Pontificio, del 4 febbraio 1747, *Arch. Segr. Vaticano, Nunziatura Napoli*, n. 222, fg. 144).

«... Mons. Arcivescovo di Capua poi ha abilitato il carcerato con sicurtà di portarsi in sua Patria sotto titolo di infermità: il che però a questa Corte non è piaciuto, si perchè vede procrastinato il porre in esecuzione le sue deliberazioni, come anche si dimostra gelosa a non far credere, ch'egli non abbia piacere del castigo di simili gravi Delinquenti: et in quanto appartiene a questa Curia Arcivescovile per gli altri due carcerati, che continua a tenere, pare, che persista nel sentimento di non ricominciare la loro Inquisizione, si per difetto d'indizii, e prove, stante la morte di alcuni denuncianti, e testimonii, che similmente per non esser la prima ad adempiere il nuovamente prescritto dai Regi Ministri».

DOCUMENTO IX

(Lettera del Nunzio di Napoli al Segretario di Stato Pontificio, del 18 febbraio 1747, *Arch. Segr. Vaticano, Nunziatura Napoli*, n. 222, fg. 119).

«Continua la Corte e Città a sospettare, come riferii a V. E. nella mia umilissima del 14 dell'andante, che alli due fuggiti carcerati da questa Curia Arcivescovile (uno dei quali, cioè il sacerdote, pratica con qualche libertà in questa Capitale) siasi dalla medesima dato campo di intraprender tal fuga; quando avendone io voluta appurare la verità. ho ritrovato, che tal sospetto, almeno per parte del Sig. Cardinale Arcivescovo e suoi principali Ministri, non ha veruna sussistenza... Seguita parimenti ad insistere presso la Corte questa Deputazione delle Piazze detta del S. Ufficio per ottenere dalla M. S. la grazia al rilegato quattro anni sono nella isola di Procida di nome Vassallo, che era segretario di questo pubblico, e colà condannato come nell'altre mie a V. E. riferii, per aver sparso, che si voleva introdurre in questo Regno con intelligenza della stessa Corte la S. Inquisizione: credendosi comunemente che S. M. inclinerà ad accordare tal grazia.

Mon. Vescovo di Molfetta poi riteneva in quelle carceri per materia di fede uno dei suoi canonici, che similmente prese da quelle negli scorsi giorni la fuga, e la Corte ha dato pressanti ordini al Prelato per notizie avute, d'invargli l'originale di tal procedura, per riconoscere, se vi sia qualche formalità (come si deve temere) di S. Ufficio; et è riuscito di far sospendere sino al

sabato futuro ogni effettuazione delli minacciati soliti espedienti economici, come sarebbero stati della chiamata di quel Vescovo, o altri, sperandosi, che in questo frattempo possa il Prelato far accomodare, quando faccia di bisogno, simili atti; benchè io a norma dell'ordinatomi dall'E. V. nelle sue antepassate in tal proposito, non gli abbia, che genericamente inculcato di usare in simil scabroso frangente ogni esatta prudenza... ».

DOCUMENTO X

(Lettera del Nunzio di Napoli al Segretario di Stato Pontificio, del 21 febbraio 1747, *Arch. Segr. Vaticano, Nunziatura Napoli*, n. 222, fg. 201).

« Devo anche nel corrente ordinario, in adempimento del proprio dovere ragguagliare a V. E. in proposito della presa fuga dei due carcerati in materia di fede di questa Curia Arcivescovile, che i Regi Ministri hanno fatto nuovamente arrestare, e condurre nelle loro carceri laicali, ove continuano a ritennero, il sacerdote D. Giuseppe (?) Nava, uno dei riferiti fuggiti, senza nulla far sapere sino ad ora alla detta Curia Arcivescovile; anzi neppure sino adesso si è appurato se tale arresto sia eseguito, o col pretesto di specioso titolo d'inconfidenza. Si usano bensì dalla stessa Curia Laicale le medesime diligenze per rinvenire anche l'altro fuggiasco carcerato di nome Frascogna. È certo però, che questa Deputazione delle Piazze, detta del S. Ufficio, si radunò nuovamente e risolvette, come esegui, di rappresentare alla Corte la divisata fuga delli nominati carcerati, continuandosi a comunemente credere, che le Curie Ecclesiastiche abbiano preso tutte tal mezzo termine per non porre in esecuzione gli ultimi emanati in simil proposito Regi Ordini; onde sembra, che tutto il fine della Real Corte sia di appurare, se i medesimi si siano lasciati fuggire, come essi stessi sono andati propalando. È certo ancora, che il Sig. Cardinale Arcivescovo è stato totalmente ignaro in quanto a sè di tal fuga, della quale seguita a farne rigoroso processo, per riconoscerne, se alcuno dei suoi subalterni abbia potuto pensare un simile attentato... ».

DOCUMENTO XI

(Lettera del Nunzio di Napoli al Segretario di Stato Pontificio, del 25 febbraio 1747, *Arch. Segr. Vaticano, Nunziatura Napoli*, n. 222, fg. 210).

« ...Il detto Nava poi ha deposto che con effetto si sia lasciato liberamente fuggire dalle prefate carceri arcivescovili; et ho qualche barlume, che

la di lui deposizione si mediti inviarla alla Santità di N. S. per far conoscere, desiderar S. M., che tali delitti restino puniti; et egli averlo fatto arrestare per restituirlo, giacchè avea veduto che gli si era permessa la fuga... In quanto poi all'udienza da riportarsi dal Signor Cardinale dalla S. M., essendosene fatta nuova scoperta dal Signor Marchese Fogliani, questi, con biglietto ha risposto, che avviserà S. E., quando crederà tempo opportuno, non facendogli intanto ignorare, di avere molto dispiaciuto all'animo del Re la fuga dei prefati carcerati. Io non ho lasciato di rilevare al Signor Marchese la necessità che vi era, se si voleva dar principio ad una nuova armonia, di sollecitare una simile udienza, altrimenti si correva sempre più rischi di far nascere nuovi perturbativi incidenti ».

DOCUMENTO XII

(Lettera del Nunzio di Napoli al Segretario di Stato Pontificio, del 28 febbraio 1747, *Arch. Segr. Vaticano, Nunziatura Napoli*, n. 222, fg. 219).

« ... Ieri sera fece la Corte ricondurre nelle carceri di questa Curia Arcivescovile il nuovamente ripreso sacerdote Nava, supponendosi, che seguirà a fare insinuazione alla stessa, e forse con prefissione di tempo (benchè sino ad ora non sappia se sia seguita) affinché onninamente proceda contro il medesimo, nonostante che la Curia persista a far vedere, che per mancanza di prove, morte, o assenza dei denunciati, e testimoni non possa ciò eseguire, oltre lo scoglio di non fare il processo a norma delle ultime reali determinazioni. In quanto all'altro fuggito Frascogna continua la Corte le diligenze per riaverlo nelle mani, ma sino ad ora si rendono frustranee... Per continuazione poi del fanatismo seguita a radunarsi la detta Deputazione frequentemente per dar nuove inquietudini alla suddetta Curia Arcivescovile, cercando di attaccarsi, si sopra l'acchiuso Editto (che è uniforme in tutte le sue parti a quello pubblicato consecutivamente in molti anni precedenti) della corrente Quaresima, che specialmente per le pene espresse nelli paragrafi sopra li coniugati, Barrattieri, Saltibanchi, e Venditori...

DOCUMENTO XIII

(Lettera del Nunzio di Napoli al Segretario di Stato Pontificio, dell'11 marzo 1747, *Arch. Segr. Vaticano, Nunziatura Napoli*, n. 222, n. 249).

« ... Non si è potuto dai Regi rinvenire il fuggiasco laico Frascogna; et in quanto al restituito Sacerdote Nava la Curia Arcivescovile stà trattando di

far toccare con mani l'impossibilità (non riconosciuta però sino ad ora dai Regi) di poter ricominciare la di lui inquisizione; et il venuto processo fabbricato dalla Curia di Molfetta in materia di Fede, è stato secondo il solito dato dalla Corte a consultare alla Camera di S. Chiara, il quale è *ripieno delle formalità del S. Officio*, benchè incassata avanti l'ultimo indicato Regio Dispaccio, niente di meno anche per la fuga presa da quelle carceri dall'inquisito (sospettata dai Regi fatta effettuare a bella posta per non porre in esecuzione il detto R. Dispaccio) vi è luogo da temere che accadranno perciò nuovi incidenti... ».

DOCUMENTO XIV

(Lettera del Nunzio di Napoli al Segretario di Stato Pontificio, del 22 aprile 1747, *Arch. Segr. Vaticano, Nunziatura Napoli*, n. 222, fg. 376).

« Oltre il rappresentato nella mia del 18 andante per parte di questa Corte sopra l'inquisito Callisti della S. Inquisizione di Orbetello, mi è venuta positiva notizia, che tal remissione fatta dalla Corte alla S. Sede sia stata per modo di provvisione; mentre intorno al merito principale ha dato l'istessa Corte a nuovo esame di consulta un tal negozio in vista della contrarissima fattagli dalla Camera di S. Chiara, la quale era stata di sentimento di consultare la M. S., come già ha eseguito, che si dovesse liberare l'inquisito dal Governatore Laicale il quale in avvenire non dovesse più prestare nè carcere nè braccio a Ministri di quell'inquisizione, se prima non esibissero questi al detto Governatore originalmente gli atti della Inquisizione, e che esso non riconoscesse, se i medesimi fossero stati costrutti ritamente, e con tutte le necessarie prove, oltre molti altri incidenti rilevati in tale consulta, che erano coerenti all'ultimo determinato noto Decreto del 29 dello scorso dicembre in materia di cause di Fede; talmente che, non solamente si volesse porre in esecuzione anche in Orbetello il detto Decreto, ma affatto parimenti distruggere in quei Porti la dipendenza dell'inquisizione di Toscana; aggiungendo pure detta Consulta cose assai poco favorevoli, anche in materia di costumi al Personale, e condotta di F. Giuseppe Franchi dell'Ordine dei Minimi, stato, per quando mi vien riferito Ministro dell'inquisizione in detti Porti, benchè oggi dicasi già levato dall'Ufficio. Tutto ciò potrà a V. E. servire... per esattamente invigilare, affinchè i Ministri di quella Inquisizione siano forniti di ogni prudente circospezione, ed inappuntabile condotta; et intanto io procurerò di seguitare ad aiutarli, perchè tal nuova Consulta, o si tardi a farsi, o non sia contraria al libero inveterato esercizio del Sacrosanto Tribunale in quei Porti ».

DOCUMENTO XV

(Lettera del Nunzio di Napoli al Segretario di Stato Pontificio, del 29 gennaio 1762, *Arch. Segr. Vaticano, Nunziatura Napoli*, n. 262, fg. 198).

« Colla idea di farsi merito presso qualche Ministro ha intrapreso questo Signor Principe Zurlo, fratello di Mons. Vescovo di Calvi, ed uno dei Deputati contro il Santo Ufficio, di vessare i Vescovi del Regno sopra cose, che, o non hanno connessione col medesimo S. Ufficio, o se ve l'hanno, non sono della ispezione di essa Deputazione. Quelli, contro i quali ha egli ora dirette le sue mire, sono Mons. Carafa Vescovo di Mileto e Mons. Capece Galeota Arcivescovo di Cosenza. Viene Mons. Carafa imputato d'avere con un suo Editto negli anni scorsi ordinato, che un calunniatore dichiarato tale con sentenza, e non convertito in punto di morte, sia privato dall'ecclesiastica sepoltura ed a Mons. Arcivescovo di Cosenza si oppone, che abbia fatto leggere un Editto che contiene l'obbligo di denunciare i delitti spettanti al S. Ufficio, come rileverà l'E. V. dall'annessa copia della lettera, che Egli mi ha scritta su tal particolare. Sopra questi due punti tanto ha operato detto Principe Zurlo, che ha indotto i suoi colleghi a sottoscrivere a nome della Deputazione una rappresentanza al Re, a cui è stata anche avanzata. Mons. Vescovo di Mileto sostiene col suo spirito, e fervore, la sua causa, e non dubito punto che non sia per far valere la giustizia, che alla medesima assiste, particolarmente nell'essersi riferiti i deputati in cosa del tutto aliena dalla loro incombenza... Circa poi Mons. Arcivescovo di Cosenza, non so come possa apprendersi detto Editto, lusingandomi però che non sia per derivargli alcun danno positivo, al chiarirsi di non aver egli fatto altro, che lasciar correre una consuetudine non abolita dal di lui antecessore dopo il dispaccio del 1746 e per cui non vi è nessuna proibizione regia; mentre col domandarsi le denunce non si può inferire, che queste si valessero per procedersi giudizialmente e contro il tenore del medesimo dispaccio ».

DOCUMENTO XIV

(Lettera del Nunzio di Napoli al Segretario di Stato Pontificio, del 2 febbraio 1762, *Arch. Segr. Vaticano, Nunziatura Napoli*, n. 262, fg. 233).

« Colli due plichi fuori di Posta, accennai a V. E. le nuove intraprese eccitate dalla Deputazione del S. Ufficio contro Mons. Arcivescovo di Cosenza,

e Mons. Vescovo di Mileto. Debbo significarle, che rispetto al primo, resterà facilmente sopito l'affare col solo ordine al medesimo di non far più pubblicare l'Editto, che ha data occasione al ricorso. Per quietare le insistenze della stessa Deputazione, la quale non è contenta della correzione dei noti Editti di Mons. Vescovo di Sarno, è stato a questi insinuato di fare una nuova ritrattazione, sperando che con ciò si ponga fine alle di lui ingiuste persecuzioni ».

DOCUMENTO XVII

Editto per la continuazione della S. Visita
Giovanni Saverio Pirelli
Per la Grazia di Dio, e della S. Sede Apostolica
Vescovo di Sarno

Prelato domestico di S. S. ed assistente al Soglio Pontificio
(*Arch. Segr. Vaticano; Nunziatura Napoli*, n. 263, fg. 128).

Dopo esserci ristabiliti, mercè la Divina Misericordia dalle sofferte indisposizioni, il primo nostro pensiero è stato quello di proseguire la S. Pastoral Visita, intimata col nostro Editto del 1. aprile del passato anno, ma per la detta sopravvenutaci indisposizione, interrotta. Prima di ogni altra cosa, perchè nelli paragrafi 2, 3, 4 e nelle note L. M. dell'accennato Editto, sono scorse alcune parole, le quali sono state rivolte da alcuni a senso da Noi mai non inteso, nè voluto, come se avessimo voluto procedere per via di denuncia, e di Inquisizione, secondo la pratica del S. Officio; ci riconosciamo nel preciso obbligo di protestare, come facciamo di Nostro proprio sentimento, che Noi abbiamo come si conviene tutto il debito zelo per l'osservanza dei Canoni, e dell'Ecclesiastica disciplina del Regno, e dei Privilegj e delle Grazie al medesimo concesse; senza dipartirci dal prescritto degli Ordini Sovrani della Maestà del Re Cattolico, comunicati a tutti i Vescovi, con lettera circolare dell'Illustre Delegato della Real Giurisdizione del 31 dicembre 1746. Quelle parole perciò contenute negli accennati Capi e Note, e tutto ciò che nel prefato Editto vi sia, che o sinistramente interpretato, o male espresso possa prendersi in diverso senso da quel che è stato da noi inteso, o riputarsi in qualsivoglia modo discordante dalla presente nostra dichiarazione, lo rinvochiamo, e vogliamo, che si abbia per non iscritto. A questo fine abbiamo ritirato non meno il mentovato Editto in data del 1. aprile, che un altro in data del 30 luglio dello stesso anno. E per argomento di Nostra costante volontà; ordiniamo che questa nostra dichiarazione, e sincera rinvocazione si registri legalmente negli atti dell'Archivio della nostra Curia, e del Capitolo di Sarno. Sarno, 14 aprile 1762. † Giov. Sav. Vescovo di Sarno.

DOCUMENTO XVIII

(Lettera del M. M. Arcivescovo di Cosenza al Nunzio di Napoli, del 16 dicembre 1762, *Arch. Segr. Vaticano, Nunziatura Napoli*, n. 262, fg. 199).

«Stimo mio preciso dovere partecipare a V. E. R., come ieri mi fu intimato R. Dispaccio spedito per la Segreteria di D. Carlo de Marco a ricorso d'alcuni malevoli intorno alla pubblicazione dell'Editto del S. Ufficio, alla quale insinuazione feci in iscritto, com'è mio solito, una breve risposta, copia di cui si acclude. È verissima dunque detta pubblicazione che piuttosto per certa Rubrica di questa Chiesa, e senza mia, positiva cooperazione si è praticata sempre ne divisati tempi, anche dopo la circolare di dicembre 1746, che soltanto prescrive il modo di procedere nelle Cause di Fede, nel qual tempo era Arcivescovo di Cosenza la fel. mem. di Mons. Cavalcante. Quindi succedendo io a giugno 1748, e ritrovando proseguita tal pubblicazione, non stimai oppormi, e si è continuata, tanto maggiormente che d. Editto non contiene, che l'obbligo di denunciare i delitti spettanti al S. Ufficio, il che, letta e riletta la circolare suddetta, ed ogni altro ordine reale intorno a tal materia, non si proibisce; mi si mostri dunque la legge da me in ciò trasgredita, ed allora darò *manus victas*. Sarei reo presso il Re, se avessi alcuna volta proceduto alle regole del Santo Ufficio, o in materia di fede, il che non è stato; ma che io abbia semplicemente messo, per dir meglio non vietato una pratica continuata dal mio Predecessore ancora dopo la riferita circolare, ciò è, che si leggesse un Editto da alcuna legge vietato, qual reato sarà il mio non so conoscerlo, se non nel solo capriccio di qualche invasato..... Ho stimato di tutto ciò prevenirne V. E. R. prima che i satirici ne alterassero le circostanze, e per ricevere quei lumi, che stimerà suggerirmi ».